

## Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 03.2008

---

### B2 Assistance - Servizio di blocco

---



---

#### Indice

---

- B2.1 Assicurati
  - B2.2 Oggetti assicurati
  - B2.3 Estensione temporale
  - B2.4 Eventi e prestazioni assicurati
  - B2.5 Eventi e prestazioni non assicurati
  - B2.6 Disposizioni complementari
- 

---

#### B2.1 Assicurati

---

Sono assicurati i soggetti che hanno registrato presso la società i dati riguardanti le proprie carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i propri documenti d'identità, gli abbonamenti e i telefoni cellulari.

---

#### B2.2 Oggetti assicurati

---

- 2.2.1 Se registrati presso la società, fruiscono della copertura assicurativa
- a) tutte le carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché tutti i documenti d'identità e gli abbonamenti personali rilasciati agli assicurati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;
  - b) tutti i telefoni cellulari attivi presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.).
- La società garantisce il trattamento riservato dei dati e il loro utilizzo esclusivamente in relazione a denunce di smarrimento. Il contraente riceve conferma scritta della prima registrazione e delle successive variazioni.

---

#### B2.3 Estensione temporale

---

La copertura assicurativa decorre un giorno lavorativo dopo che la società ha ricevuto per la prima volta i dati da registrare.

---

#### B2.4 Eventi e prestazioni assicurati

---

- 2.4.1 Eventi assicurati
- Il servizio di blocco è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24 in caso di furto, perdita e scomparsa di oggetti assicurati.
- 2.4.2 Prestazioni assicurate
- a) La società garantisce l'immediato inoltro delle denunce di furto o scomparsa all'azienda competente per procedere al blocco, con riserva della sua immediata reperibilità.
  - b) Sono assicurati i danni patrimoniali che si verificano dopo un evento assicurato in seguito all'uso illecito di
    - carte registrate ai sensi dell'articolo B2.2.1 a). La società assume la parte del danno di cui, secondo le condizioni contrattuali generali, gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.), fino a un importo massimo di CHF 5'000 per carta ovvero di CHF 10'000 per evento;
    - telefoni cellulari registrati ai sensi dell'articolo B2.2.1 b) e utilizzati da estranei. La società assume la parte del danno di cui gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del gestore di rete ai sensi delle condizioni contrattuali generali, fino a un importo massimo di CHF 300 per evento.

- c) Nei casi d'emergenza, se necessario la società informa i familiari e il datore di lavoro degli assicurati in merito ai fatti e alle misure adottate.
- d) Se i documenti d'identità, gli abbonamenti, le carte e/o i telefoni cellulari registrati devono essere sostituiti al di fuori del domicilio, la società assiste gli assicurati durante le procedure di sostituzione.
- e) La società rimborsa le spese ovvero le tasse addebitate per il blocco e la sostituzione di carte (comprese carte SIM e schede di abbonamento) e documenti d'identità registrati.

---

#### B2.5 Eventi e prestazioni non assicurati

---

L'assicurazione non copre:

- 2.5.1 le spese legate a inconvenienti, giacenze di contante sulla carta, servizi in abbonamento non goduti o altri danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte, di abbonamenti, documenti d'identità o telefoni cellulari (fatti salvi gli articoli B2.4.2 b) e B2.4.2 e));
- 2.5.2 le spese per il riacquisto di telefoni cellulari e servizi in abbonamento;
- 2.5.3 i danni causati dall'assicurato per colpa grave (se ad es. una carta sottoposta all'obbligo di firma non è stata sottoscritta, se il codice PIN è stato custodito insieme alla carta o se non viene effettuata la denuncia immediata di scomparsa);
- 2.5.4 i danni verificatisi a seguito di dichiarazioni errate o di notifiche di variazione tardive;
- 2.5.5 i danni che si verificano a causa dell'impossibilità di contattare l'indirizzo di blocco dichiarato.

---

#### B2.6 Disposizioni complementari

---

- 2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi
- a) Gli assicurati notificano per iscritto alla società, utilizzando l'apposito modulo, i dati riguardanti le carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i documenti d'identità, i telefoni cellulari e gli abbonamenti personali.
  - b) Eventuali modifiche dei dati registrati devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla società.
  - c) Il risarcimento delle spese assicurate per il blocco e la sostituzione di carte e documenti d'identità deve essere richiesto alla società sulla base dei giustificativi originali.
- 2.6.2 Basi contrattuali complementari
- Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:
- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami.